



Deliberazione n. 125/2020/PRSP



La CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Fabio VIOLA	Presidente
Donato CENTRONE	Consigliere
Claudio GUERRINI	Consigliere (relatore)
Carmelina ADDESSO	Primo Referendario
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Elisabetta CONTE	Referendario

nella camera di consiglio del giorno 23 dicembre 2020, tenutasi da remoto, mediante videoconferenza;

ha reso la seguente pronuncia.

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

Visto l'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni

in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

Esaminate le relazioni-questionario sui bilanci di previsione degli esercizi 2016-2018 e 2018-2020 e sui conti consuntivi degli esercizi, 2016, 2017 e 2018 del Comune di **ROCCHETTA NERVINA (IM)**, elaborate dall'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente sulla base dei criteri e linee guida formulati dalla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 167, della legge 13 dicembre 2005, n. 266, con delibere della Sezione delle autonomie n. 24/SEZAUT/2016/INPR, n. 6/SEZAUT/2017/INPR, n. 8/SEZAUT/2018/INPR, n. 16/SEZAUT/2018/INPR e n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

Considerate le informazioni fornite e la documentazione prodotta dall'Amministrazione interessata e dall'organo di revisione economico-finanziaria con note aventi data 21 novembre 2017, 15 dicembre 2017, 8 maggio 2020, 20 novembre 2020, in risposta a specifiche richieste istruttorie di questo Ufficio aventi data 13 novembre 2017, 8 marzo 2019, 12 marzo 2020 e 12 ottobre 2020;

Vista la relazione del 16 dicembre 2020 (Osservazioni n. 65/2020) con la quale il magistrato istruttore ha formulato osservazioni in ordine alla gestione finanziaria e contabile del Comune di **ROCCHETTA NERVINA (IM)**;

Visti l'articolo 84, comma 6 e l'articolo 85, commi 1, 2, 3, lett. e), e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i quali, nell'ambito delle nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, introducono disposizioni relative allo svolgimento delle funzioni della Corte dei conti;

Visto l'art. 26-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in base al quale l'efficacia di alcune delle disposizioni in materia di giustizia contabile di cui al citato art. 85 del d.l. n. 18 del 2020 è estesa fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, che contiene disposizioni consequenziali alla proroga dello stato di emergenza da COVID-19;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, (nel frattempo convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), ed in particolare l'articolo 26 contenente "*Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica*";

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020, che ha prorogato lo stato di emergenza da COVID-19 alla data del 31 gennaio 2021;

Visto il decreto del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 16 del 20 marzo 2020, recante misure organizzative ed indicazioni di massima per la Sezione regionale di controllo per la Liguria in relazione all'esercizio delle funzioni di controllo, emesso in attuazione dell'art. 85, comma 2, del citato d.l. n. 18 del 2020, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 139 del 3 aprile 2020, recante "*Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto-legge n. 18/2020*";

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 153 del 18 maggio 2020, recante "*Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 131 del 22 maggio 2020.

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 27 ottobre 2020, recante "*Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 269 del 29 ottobre 2020;

Viste le ordinanze del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 85/2020 del 16 dicembre 2020 e n. 94/2020 del 23 dicembre 2020, relative

alla convocazione della Sezione per il giorno 23 dicembre 2020 per pronunciarsi in merito alle osservazioni contenute nella relazione indicata;

Vista la nota della segreteria della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 0005804-17/12/2020-SC_LIG-T85-P del 17 dicembre 2020, con la quale sono state trasmesse ai competenti organi del Comune di ROCCHETTA NERVINA (IM) le copie dell'ordinanza di convocazione e della ridetta relazione del magistrato istruttore;

Considerata la nota di deduzioni del 19 dicembre 2020 trasmessa dal Comune di ROCCHETTA NERVINA (IM) con riferimento ai profili oggetto di osservazioni;

Udito in camera di consiglio il magistrato relatore Cons. Claudio Guerrini;

Premesso

L'analisi della gestione finanziaria e contabile del Comune di ROCCHETTA NERVINA (IM) ha consentito di rilevare alcuni profili di criticità in ordine, specificamente, alla situazione della gestione di cassa dell'Ente, alla determinazione della quota di accantonamento per Fondo crediti di dubbia esigibilità sul risultato di amministrazione, nonché alla integrale riscossione dei tributi dovuti da un soggetto contribuente di particolare rilevanza.

Allo scopo di approfondire tali tematiche, il magistrato competente ha avviato un'articolata attività istruttoria, a fronte della quale l'Ente interessato ha complessivamente fornito un riscontro non pienamente risolutivo ed esaustivo.

Anche per tale motivo, in data 16 dicembre 2020 lo stesso magistrato istruttore ha ritenuto necessario muovere nei confronti del Comune formali osservazioni volte a deferire all'esame collegiale di questa Sezione le contestazioni riguardanti i diversi profili oggetto della presente trattazione.

In data 19 dicembre 2020 il Comune ha trasmesso una nota di deduzioni in cui ha precisato alcuni chiarimenti relativi alle fattispecie sottoposte alla sua attenzione e ha colmato soltanto in parte le carenze informative e documentali lamentate dal magistrato istruttore.

Considerato in fatto e diritto

La gestione contabile e finanziaria del Comune di ROCCHETTA NERVINA, esaminata in virtù dell'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e

sulla base delle risultanze rappresentate nella complessiva documentazione menzionata in epigrafe, rivela i profili di criticità di cui di seguito si dà conto, i quali, se non tempestivamente rimossi, possono incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dei futuri esercizi finanziari e sulla garanzia di regolarità amministrativa e contabile della gestione stessa.

In quanto tali, essi meritano di essere segnalati agli organi del Comune per l'adozione delle necessarie misure correttive. Alla verifica delle predette misure la Sezione provvederà nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo ad essa demandate sulla gestione dell'Ente, ferma restando la possibilità di dar luogo in futuro, in caso di aggravamento della situazione finanziaria del medesimo, al procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 148-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

1. Situazione di cassa. Anticipazioni di tesoreria. Gestione fondi vincolati.

1.1 Nel periodo in osservazione, il Comune di Rocchetta Nervina evidenzia condizioni di criticità nella gestione di cassa, i cui indici rivelatori sono costituiti dal massiccio ricorso ad anticipazioni di tesoreria e, in tempi più recenti, da una situazione di fine d'esercizio caratterizzata dalla mancata integrale restituzione delle anticipazioni utilizzate in corso d'anno e dalla mancata ricostituzione dei fondi di cassa vincolati per il pagamento di spese correnti.

Di seguito si riportano schematicamente i dati relativi alla gestione di cassa dell'Ente nel periodo dal 2016 fino a data recente dell'esercizio 2020 in corso.

Anno	Fondo cassa a fine esercizio o a ottobre 2020	Anticipazioni da restituire a fine esercizio o a ottobre 2020	Anticipazioni ricevute registrate in contabilità nell'anno (E)	Anticipazioni ricevute registrate in contabilità nell'anno (U)
2016	24.517,29	0	343.262,32	343.262,32
2017	107.975,61	0	94.200,10	94.200,10
2018	13.195,10	0	0,00	0,00
2019	717,22	46.445,95	253.621,76	207.175,81
Ottobre 2020	0	87.960,22*	195.198,41	153.684,14

* Alle somme da rimborsare al 31.12.2019 (euro 46.445,95) è sommata l'ulteriore differenza tra anticipazioni e rimborsi del 2020 (euro 41.514,27).

Si può notare che, con l'eccezione del 2018, in tutti gli esercizi del periodo l'Ente ha fatto massiccio ricorso ad anticipazioni di tesoreria. A partire dal 2019, inoltre, si registra la mancata integrale restituzione a fine esercizio delle somme anticipate dall'istituto tesoriere (e ciò, nonostante che al 31 dicembre 2019 risulti contabilizzata una sia pur minima giacenza di cassa).

Inoltre, i dati del conto consuntivo 2019, come acquisiti tramite la Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP), evidenziano riscossioni di entrate vincolate del Titolo 4, tipologia 200 - Contributi agli investimenti per euro 45.134,04, a fronte delle quali non si rileva nello stesso esercizio alcun pagamento per spese di investimento. In base a tale circostanza, è quindi ragionevole presumere che gli incassi di entrate vincolate utilizzati per pagamento di spese correnti non siano stati debitamente ricostituiti alla fine dell'esercizio. Tale conclusione non è stata smentita dal Comune in sede di deduzioni finali, né risulta essere stato adottato dal responsabile dei servizi finanziari un provvedimento di determinazione della cassa vincolata al 1° gennaio 2020 di diverso tenore.

1.2 Quanto alle cause del considerato squilibrio di cassa, secondo il Comune sono da individuarsi nella progressiva riduzione dei trasferimenti ordinari dello Stato registrata dal 2013 fino ad oggi.

In base ai dati ed elementi che saranno analizzati nei successivi paragrafi 3 e 4, questa Sezione tuttavia ritiene che ulteriore fattore incidente sulla persistente deficienza di liquidità dell'Ente sia costituito dalle difficoltà e dai ritardi riscontrati nella riscossione dei tributi locali più rilevanti (IMU, ICI, TARI), sia in generale, sia con riferimento alle obbligazioni a carico di un soggetto che riveste nei fatti il ruolo di maggior contribuente.

In ogni caso, il Comune informa che, tra le iniziative allo studio per aumentare le disponibilità di risorse di cassa, esiste anche quella dell'alienazione dell'ex sede comunale, ovvero dell'unica unità immobiliare di proprietà comunale.

1.3 Tanto esposto, in punto di diritto questa Sezione ricorda che l'anticipazione di tesoreria in generale costituisce una forma di finanziamento a breve termine, prevista dall'articolo 222 del TUEL, alla quale gli enti dovrebbero ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità. Di norma, infatti, l'utilizzo di tale strumento

finanziario ha carattere eccezionale e avviene nei casi in cui la gestione del bilancio abbia generato, principalmente in conseguenza della mancata sincronizzazione tra flusso delle entrate e decorrenza dei pagamenti, temporanee carenze di cassa in rapporto ai pagamenti da effettuare in un dato momento.

Se, viceversa, il ricorso ad anticipazioni del tesoriere è continuativo e protratto per un notevole lasso temporale, nonché per importi consistenti e progressivamente crescenti, esso allora rappresenta un elemento di particolare criticità della gestione finanziaria dell'Ente, e ciò non solo per l'aggravio economico e finanziario diretto che determina in termini di oneri per interessi passivi.

Il fenomeno, infatti, induce a dubitare che la perdurante sofferenza di liquidità derivi da un mero disallineamento temporale fra incassi e pagamenti, ma, piuttosto, costituisca un sintomo di latenti e reiterati squilibri nella gestione di competenza tra le risorse in entrata che l'Ente può effettivamente realizzare e le spese che si è impegnato a sostenere. Nei casi più gravi, inoltre, esso potrebbe dissimulare forme di finanziamento a medio/lungo termine e, pertanto, nella sostanza configurare una violazione del disposto dell'articolo 119 della Costituzione (che consente di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare spese di investimento).

Occorre ancora rammentare che la rilevanza delle possibili tensioni nella gestione di cassa è anche attestata dall'art. 148, commi 2 e 3, del TUEL, in virtù del quale il ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria costituisce uno dei possibili indicatori di squilibrio finanziario di un Ente al verificarsi dei quali le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare la procedura di verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti locali.

Con riferimento alla gestione dei fondi vincolati, infine, la Sezione precisa che, dopo la fase di prima applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 relativo all'armonizzazione dell'ordinamento contabile degli enti locali, in base al punto 10 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 l'ammontare della cassa vincolata deve risultare direttamente dalle evidenze contabili registrate dall'istituto tesoriere dell'Ente.

2. Mancata compilazione della relazione-questionario sul bilancio di previsione 2019-2021.

2.1 Da diverso tempo gli organi del Comune di Rocchetta Nervina, ivi compreso l'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente, non assicurano in maniera compiuta la collaborazione necessaria ai fini del compimento dei controlli sulla gestione finanziaria e contabile assegnati a questa Sezione principalmente dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 13 dicembre 2005, n. 266, oltre che da altre disposizioni specifiche.

Ed invero, accade in maniera pressoché costante che non siano rispettati i termini di presentazione delle relazioni-questionario sui bilanci di previsione e sui conti consuntivi dell'Ente e che tali adempimenti, così come i riscontri in risposta alle richieste informative istruttorie formulate da questo Ufficio, siano ottemperati in grave ritardo e soltanto dopo ripetuti solleciti e diffide ad adempiere.

Dopo che, da ultimo, l'Ente ha trasmesso i referti sul controllo di gestione di cui all'art. 198-bis del TUEL per gli anni 2016 e 2017 e la dichiarazione di non effettuazione di spese di rappresentanza negli stessi anni, allo stato rimane ancora non pervenuta alla Sezione la relazione-questionario sul bilancio di previsione 2019-2021, la cui compilazione è prevista e disciplinata dalla delibera della Sezione delle autonomie n. 19/SEZAUT/2019/INPR e per la cui trasmissione era stato fissato il termine del 10 aprile 2020.

2.2 Ciò posto, questa Sezione ritiene di dover assegnare agli organi del Comune di Rocchetta Nervina un'ultima scadenza per l'invio della cennata relazione-questionario sul bilancio di previsione 2019-2021. Il nuovo termine viene così individuato nel giorno 31 gennaio 2021, data entro la quale, in base a comunicazione recentemente resa nota a tutti gli enti, i medesimi sono già tenuti a trasmettere a questa Sezione le analoghe relazioni-questionario sul conto consuntivo 2019 e sul bilancio di previsione 2020-2022.

Tale disposizione equivale a formale diffida ad adempiere formulata nei confronti dei competenti organi del Comune. In caso di protratta inottemperanza, questa Sezione procederà al definitivo formale accertamento delle rispettive omissioni e alla relativa comunicazione alle competenti diverse sedi giurisdizionali e

amministrative, similmente a quanto già disposto con le precedenti deliberazioni n. 31/2015 e n. 31/2020/PRSP.

3. Indeterminatezza dei criteri di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di conto consuntivo. Verosimile sottostima della quota del Fondo accantonata sul risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019.

3.1 A fronte della conservazione in contabilità al 31 dicembre 2018 di una consistente mole di residui attivi, in massima parte costituiti da poste dei primi tre titoli dell'entrata, nell'ambito di questa Sezione è maturato il proposito di compiere una verifica puntuale circa la corretta determinazione della quota accantonata sul risultato di amministrazione del conto consuntivo del 2018 a titolo di Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Tuttavia, i dati resi disponibili dall'Ente nel corso dell'istruttoria non hanno consentito di accertare i calcoli in base ai quali si è giunti a quantificare tale voce in euro 28.823,04.

Poiché l'ammontare dei residui attivi mantenuti si è confermato elevato anche alla fine dell'esercizio 2019, la Sezione ha ritenuto di effettuare l'analisi in questione con riferimento alla situazione aggiornata sulla base dei dati del conto consuntivo 2019 e prendendo in considerazione l'importo accantonato per FCDE di euro 20.000.

In sede di deduzioni finali, il Comune si è limitato a segnalare tutte le risultanze contabili rilevanti ai fini della determinazione del FCDE secondo i criteri fissati nel d.lgs. n. 118 del 2011 e, in particolare, nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto stesso. L'Ente non ha invece dato dimostrazione dei calcoli e delle valutazioni effettuate sulla base dei cennati dati che, nel complesso, hanno condotto alla quantificazione della quota accantonata a titolo di FCDE nell'importo sopra indicato.

3.2 Allo scopo di addivenire ugualmente alla verifica programmata, questa Sezione ha inteso svolgere una simulazione muovendo dai medesimi importi comunicati dal Comune e relativi ai residui attivi iniziali e finali di ciascun esercizio dell'ultimo quinquennio di riferimento, nonché agli incassi in conto residui registrati in ciascun anno. Su tali basi, e tenendo conto soltanto delle entrate più significative di norma considerate dagli enti a tal fine, ha quindi applicato i criteri di determinazione del FCDE previsti dal citato allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011.

L'esito di tale operazione viene rappresentato nel prospetto seguente.

Residui attivi		2015	2016	2017	2018	2019	Residui conservati al 31.12.19	FCDE teorico al 31.12.19
IMU/ TASI	Residui iniziali	74.458,75	48.308,59	81.677,28	122.695,10	74.254,01	75.254,94	32.302,97
	Riscosso c/residui al 31.12	43.267,35	28.523,26	45.817,43	75.099,75	37.809,61		
	Percentuale di riscossione	58,11	59,04	56,10	61,21	50,92		
TARI/ TARES	Residui iniziali	67.849,19	81.761,33	70.414,83	58.302,53	88.868,07	72.764,71	45.985,13
	Riscosso c/residui al 31.12	11.983,36	38.952,56	44.453,47	17.007,82	23.469,00		
	Percentuale di riscossione	17,66	47,64	63,13	29,17	26,41		
Proventi acquedotto	Residui iniziali	22.000,00	22.000,00	15.297,02	12.557,02	13.691,02	27.000,00	10.574,52
	Riscosso c/residui al 31.12	11.000,00	12.600,00	10.040,00	11.752,00	13.000,00		
	Percentuale di riscossione	50,00	57,27	65,63	93,59	94,95		
Canone depurazione	Residui iniziali	36.205,58	36.655,58	24.164,00	14.780,00	23.350,90	26.000,00	18.168,51
	Riscosso c/residui al 31.12	11.910,00	17.544,00	9.220,00	1.649,10	4.795,06		
	Percentuale di riscossione	32,90	47,86	38,16	11,16	20,53		
Totale FCDE al 31.12.2019							€ 107.031,13	

Fonte: elaborazione della Sezione regionale di controllo per la Liguria sulla base dei dati comunicati dal Comune di Rocchetta Nervina con nota di deduzioni del 19 dicembre 2020.

Come si può notare, l'importo della quota del FCDE da accantonare sul risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, determinata da questa Sezione tenendo conto dei dati dei residui attivi del quinquennio di riferimento e applicando i criteri fissati dai principi contabili, risulta essere ampiamente superiore a quello effettivamente iscritto dal Comune di Rocchetta Nervina nel conto consuntivo del 2019.

Il punto riveste particolare rilevanza anche perché in tale conto consuntivo dell'ultimo esercizio concluso il Comune ha sostanzialmente potuto registrare una

parte disponibile positiva del risultato di amministrazione, al netto delle poste accantonate, vincolate e destinate, soltanto applicando la suddetta ridotta quota del FCDE.

3.3 Poiché in base alle esposte considerazioni emerge un profilo di incerta affidabilità delle risultanze contabili certificate nel conto consuntivo dell'esercizio 2019, le quali potenzialmente potrebbero celare l'esistenza di un disavanzo sostanziale di amministrazione, questa Sezione ritiene necessario sottoporre la questione relativa alla determinazione della quota accantonata al 31 dicembre 2019 a titolo di FCDE ad un ulteriore momento di contraddittorio con il Comune di Rocchetta Nervina.

Ciò al fine di consentire all'Ente di fornire adeguate motivazioni in ordine all'avvenuta quantificazione di tale Fondo in euro 20.000, anziché nel maggior importo derivante dall'applicazione dei criteri stabiliti nel principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011.

Anche tale comunicazione dovrà essere assicurata entro lo stesso termine del 31 gennaio 2021 previsto per la trasmissione della relazione-questionario sul conto consuntivo 2019 (oltre che di quella sul bilancio di previsione 2020-2022), in modo da consentire a questa Sezione la valutazione complessiva delle risultanze della gestione finanziaria del Comune in tale esercizio.

4. Stipulazione con contribuente di convenzione per il pagamento rateizzato di imposte comunali.

4.1 Con atto stipulato in data 7 ottobre 2016, il Comune di Rocchetta Nervina ha concluso con un soggetto privato contribuente una convenzione volta a definire, rispettivamente: a) la misura in cui talune imposte comunali dovevano essere temporaneamente determinate con riferimento agli anni dal 2015 al 2018; b) un piano di rateizzazione dei pagamenti dovuti in relazione alle obbligazioni tributarie così quantificate, oltre a quelle già maturate per il periodo 2013-2014 e non ancora saldate.

Tale determinazione pattizia riveste espressamente valore provvisorio, in attesa della definizione di alcuni procedimenti contenziosi pendenti aventi ad oggetto alcuni degli obblighi tributari in questione o, comunque, aventi riflesso sulla relativa esatta quantificazione. Le parti, infatti, si sono impegnate a procedere ai rispettivi conguagli

a seguito del passaggio in giudicato delle sentenze conclusive delle cennate vertenze giudiziarie.

Nello specifico, premesso che l'oggetto della convenzione ha riguardato le principali voci impositive del Comune, ovvero, ICI, IMU, TARSU, TASI e TARI, va precisato che, con alcuni ricorsi presentati davanti la Commissione Tributaria Provinciale di Imperia il contribuente ha contestato le rendite catastali sulla cui base vengono determinati taluni dei citati tributi (ovvero ICI e IMU), mentre con altri ricorsi il medesimo contribuente ha conseguentemente impugnato presso lo stesso giudice i due avvisi di accertamento emessi dal Comune di Rocchetta Nervina per la liquidazione dell'IMU dovuta per gli anni di imposta 2013 e 2014, comprensiva degli interessi moratori maturati, e per l'irrogazione delle sanzioni connesse per il ritardato pagamento.

Il piano concordato per la determinazione e la liquidazione provvisorie degli importi dovuti, mentre ha confermato l'ammontare del debito complessivamente quantificato nei cennati avvisi di accertamento già notificati, per quanto concerne le imposte da applicare per gli anni 2015-2018 si è basato su una detrazione forfettaria del 30 per cento della base imponibile che avrebbe dovuto essere calcolata prendendo a riferimento le suddette rendite catastali all'epoca vigenti.

Per il pagamento dell'ammontare così complessivamente determinato, pari a euro 225.326,70, viene previsto un programma di versamenti rateali mensili e di altri versamenti con cadenza periodica, con conclusione e saldo entro il mese di marzo del 2019.

4.2 In ordine al contenuto dispositivo della convenzione in esame, in questa sede si osserva in particolare che, per quanto esso rechi una definizione dei concreti rapporti tributari coinvolti fondamentalmente provvisoria e suscettibile di conguaglio all'esito dei contenziosi pendenti, allo stesso tempo contempla una clausola destinata ad esplicitare effetti definitivi nella misura in cui prevede che, in ogni caso, sulle somme che spetterebbero all'Ente in base alle disposizioni vigenti, ma che invece non vengono versate in virtù della dilazione concordata, non possono addebitarsi interessi né applicarsi le sanzioni di legge, ulteriori rispetto agli importi già definitivamente fissati

a tale titolo con i segnalati accertamenti formali in precedenza notificati al contribuente.

Tale determinazione assume carattere particolarmente delicato in quanto viene potenzialmente ad interferire col principio generale dell'indisponibilità dell'obbligatoria tributaria, discendente dall'articolo 23 della Costituzione. Si registra, infatti, l'esistenza di alcuni pareri espressi dalle sezioni regionali di controllo che evidenziano come tale principio comporti anche dei limiti per gli enti in ordine alla possibilità di rinunciare discrezionalmente, e quindi al di fuori dei casi e delle procedure previste dalle leggi, all'applicazione di interessi e sanzioni nel caso di mancato o ritardato pagamento delle imposte dovute (cfr. Sezione regionale di controllo per la Basilicata n. 4/2020/PAR, Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 140/208/PAR e Sezione regionale di controllo per la Sicilia n. 106 del 2014).

4.3 In ogni caso, nella fattispecie occorre tenere in dovuto conto le precisazioni segnalate dal Comune in sede di deduzioni, dalle quali si evincono gli effetti fortemente positivi conseguiti dalla gestione finanziaria a seguito dell'operazione conclusa.

Risulta infatti che il soggetto privato in questione rappresenta il maggior contribuente del Comune (essendo in sostanza l'unica azienda attiva nel territorio comunale) e che, a causa di difficoltà economiche temporaneamente attraversate, il medesimo per diversi anni ha omesso il versamento dei maggiori tributi locali dovuti, con ciò causando seri problemi all'Ente soprattutto sul piano della gestione della liquidità.

La conclusione della convenzione ha consentito di attenuare tali riflessi, posto che il soggetto contribuente ha puntualmente onorato le scadenze stabilite per i pagamenti e, pertanto, la sopra precisata somma complessivamente pattuita risulta oggi acquisita per l'intero dal Comune.

Nel frattempo, è venuto meno il contenzioso promosso nei confronti del Comune, mentre risultano tuttora pendenti le segnalate vertenze con l'Erario in ordine alle rendite catastali dei cespiti immobiliari oggetto di imposizione.

Ciò posto, questa Sezione ritiene di rivolgere al Comune una raccomandazione affinché seguiti a monitorare costantemente l'andamento del contenzioso ancora in

essere e assicuri l'acquisizione degli eventuali conguagli che potrebbero maturare a proprio favore e a carico del contribuente sottoscrittore della convenzione all'esito definitivo dei ricorsi medesimi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria,

accerta

con riferimento alla gestione contabile e finanziaria del Comune di ROCCHETTA NERVINA (IM):

- la situazione di squilibrio della gestione di cassa, contraddistinta dal consistente e protratto ricorso all'anticipazione di tesoreria, nonché dall'esistenza, al termine dell'esercizio 2019, di anticipazioni inestinte e di fondi vincolati non ricostituiti dopo l'utilizzo per il pagamento di spese correnti;
- la mancata trasmissione da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria della relazione-questionario sul bilancio di previsione 2019-2021;
- la verosimile ingiustificata sottostima del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato sul risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019;
- l'avvenuta stipulazione di convenzione con soggetto contribuente del Comune per la determinazione provvisoria delle imposte da applicare a suo carico e per la definizione di un piano di pagamenti rateizzati;

invita

pertanto, l'Amministrazione comunale di ROCCHETTA NERVINA a:

- adottare le misure necessarie a rimuovere le criticità riscontrate nella gestione di cassa;
- comunicare entro il 31 gennaio 2021 a questa Sezione, tramite il portale del sistema CONTE, le motivazioni per cui il Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato sul risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 è stato determinato in euro 20.000, anziché nel maggior importo derivante dall'applicazione dei criteri stabiliti nel principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011;

- monitorare l'andamento del contenzioso promosso dal soggetto contribuente sottoscrittore della segnalata convenzione, al fine di assicurarsi l'acquisizione degli eventuali conguagli che potrebbero maturare a proprio favore all'esito definitivo dei ricorsi;

diffida

l'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente a trasmettere tramite il portale del sistema CONTE, entro il termine improrogabile del 31 gennaio 2021, la relazione-questionario sul bilancio di previsione 2019-2021 debitamente compilata;

ordina

- la trasmissione, a cura della segreteria della Sezione, della copia della presente pronuncia, al Sindaco, al Consiglio comunale e al Revisori dei conti del Comune di ROCCHETTA NERVINA;
- la pubblicazione della presente pronuncia sul sito *web* istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 23 dicembre 2020.

Il Relatore

GUERRINI
CLAUDIO
CORTE DEI
CONTI
29.12.2020
15:12:18
CET

Il Presidente

FABIO
VIOLA
CORTE DEI
CONTI
29.12
.2020
15:18:11
CET

Depositata in Segreteria il 29 dicembre 2020

Il Funzionario Preposto

ANTONELLA
SPETTINA
CORTE DEI
CONTI/80218670588
29.12.2020 15:24:21
CET

